



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 119/16
Lussemburgo, 9 novembre 2016

Sentenza nella causa C-42/15
Home Credit Slovakia, a.s./Klára Bíróová

In un contratto di credito al consumo, il mancato inserimento, da parte del creditore, di determinate informazioni essenziali può essere sanzionato con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese

Una sanzione del genere è ammessa qualora la mancanza di tali informazioni non consenta al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale

Nel giugno 2011, la banca Home Credit Slovakia ha concesso alla sig.ra Klára Bíróová un finanziamento del valore di 700 euro senza tuttavia indicare con precisione, nel contratto di credito, talune informazioni relative al prestito, quali segnatamente il tasso annuo effettivo globale (TAEG). Il contratto prevedeva che anche le condizioni generali del creditore fossero parte integrante del contratto. Al momento della conclusione del contratto, la sig.ra Bíróová, firmando, ha dichiarato di aver letto e compreso le condizioni generali, senza averle però sottoscritte.

Dopo aver versato due rate, la sig.ra Bíróová ha cessato di rimborsare il credito sicché la Home Credit Slovakia ha proposto nei suoi confronti un ricorso dinanzi all'Okresný súd Dunajská Streda (tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia). La Home Credit Slovakia le chiede il pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle penali per il ritardo previste dal contratto.

Il giudice slovacco investito della controversia nutre dubbi circa la validità del contratto di credito nei limiti in cui le condizioni generali non sono state sottoscritte dalle parti. Esso dubita anche della compatibilità con il diritto dell'Unione di determinate disposizioni del diritto slovacco in materia di tutela dei consumatori. Tra tali disposizioni figura segnatamente quella che priva il creditore del diritto agli interessi e alle spese qualora non includa nel contratto determinate informazioni. Il giudice slovacco chiede dunque alla Corte di giustizia di fornirgli chiarimenti in merito a tali questioni alla luce della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori¹.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui siffatto contratto rinvii a un altro documento, precisando al contempo che quest'ultimo ne è parte integrante, tale documento, al pari del contratto stesso, deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l'insieme dei suoi diritti e obblighi.

La Corte rileva poi che, sebbene la direttiva non richieda la firma dei contratti di credito redatti su supporto cartaceo, essa non osta tuttavia a una normativa nazionale che subordini la validità dei contratti di cui trattasi alla condizione che essi vengano firmati dalle parti e ciò anche se tale requisito della firma si applichi a tutti i documenti contenenti gli elementi essenziali del contratto.

Infine, la Corte dichiara che **la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto può essere sanzionata** dagli Stati membri **con la decadenza dal diritto**

¹ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14; GU 2010, L 199, pag. 40; GU 2011, L 234, pag. 46, e GU 2015, L 36, pag. 15).

agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno.

Ciò vale per gli elementi obbligatori quali il TAEG, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575